

**CARTA D'IDENTITÀ – VALIDITÀ TEMPORALE DI DIECI ANNI**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto l'art. 31 del D.L. 25.06.2008, n. 112;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 26 giugno 2008, n. 8, concernente: "Nuove disposizioni in materia di carta d'identità";

Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

**RENDE NOTO**

1° L'art. 31 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, entrato immediatamente in vigore, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della carta d'identità.

2° Per la carta d'identità in formato cartaceo:

- in caso di primo rilascio sarà apposta automaticamente la scadenza decennale;
- nel caso di carta che compie la scadenza quinquennale a fare data dal 26 giugno 2008, sarà dato corso alla convalida per gli ulteriori cinque anni, apponendo, sul documento originario, la seguente apostilla:

“validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008, n. 112 fino al .....

Per l'apposizione della apostilla non è necessaria la presenza dell'interessato. Il documento potrà essere presentato all'ufficio Comunale anche da persona terza.

L'adempimento è assicurato a vista.